

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 02 - Febbraio 2019



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

SIAE

PROROGATA LA SCADENZA AL 22 MARZO

Al fine di consentire agli utilizzatori di fornire a Siae i dati necessari, in ottemperanza della nuova normativa sulla fatturazione elettronica, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d'ambiente anno 2019 è stato eccezionalmente posticipato dal 28 febbraio al 22 marzo prossimo.

La nuova scadenza riguarda tutte le modalità di rinnovo, sia tramite MAV che tramite il Portale Musica d'Ambiente oppure direttamente agli sportelli SIAE, ed è valida per tutte le categorie: pubblici esercizi, alberghi e negozi.

Grazie anche all'intervento della FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la SIAE non ha applicato alle tariffe sulla musica d'ambiente l'incremento sui prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT; dette tariffe, pertanto, non hanno subito aumenti di prezzo rispetto al 2018.

Rimane ovviamente confermata la convenzione CONFCOMMERCIO-FIPE / SIAE per la riduzione di circa il 20%, previa presentazione del Certificato Associativo.

Ricordiamo a tutte le aziende socie che il versamento annuale dei diritti SIAE potrà essere effettuato direttamente nei nostri uffici entro il 18 marzo.

IN PENSIONE CON QUOTA 100

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO

Il Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019) ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenza della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti, nonché altre innovazioni in materia previdenziale.

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il lavoratore che perfezionerà il diritto entro il 31 dicembre 2021 potrà esercitarlo anche successivamente ed il requisito stabilito (62 + 38) non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento della cosiddetta "quota 100", i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, non già titolari di una pensione, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti in base a quanto disposto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche coinvolte, che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018, possono richiedere la pensione con decorrenza 1° aprile 2019; chi, invece, raggiungerà i requisiti dal 1° gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Celleggin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

OBBLIGO COMUNICAZIONI ENEA

In seguito ad una disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 è stato attivato, a partire dal 21 novembre scorso, il portale dell'ENEA, da utilizzare per le comunicazioni sui lavori ordinari di ristrutturazione effettuati nell'anno 2018 che hanno comportato un risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che consentono l'accesso alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. Questo adempimento si aggiunge alla comunicazione relativa ad interventi su immobili finalizzati al risparmio energetico (eco-bonus).

Entrando nel dettaglio, la nuova comunicazione dati riguarda:

- interventi effettuati per ridurre le dispersioni termiche (pareti verticali, coperture, pavimenti, sostituzione infissi);
- installazione di impianti solari termici per produzione acqua calda e/o climatizzazione degli ambienti;
- installazione di caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti e/o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di microgeneratori;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore;
- installazione di generatori a biomassa ed eventuale adeguamento all'impianto;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- acquisto di elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) collegati a recuperi edilizi iniziati nell'anno 2017.

Queste le scadenze per ottemperare agli adempimenti

- per lavori ultimati entro il 21 novembre 2018 la scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 21 febbraio 2019;
- per lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018, o ancora in atto, la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro 90 gg dalla fine dei lavori.

Essendo i dati da fornire all'Enea molteplici, specifici e tecnici e per non incorrere nel rischio di non vedersi riconosciuta alcuna detrazione Irpef, si consiglia di interpellare il responsabile dei lavori (geometra, architetto e/o ingegnere), o la ditta esecutrice degli stessi, ai fini di una attenta valutazione preventiva all'invio della comunicazione.

ESTEROMETRO

OBBLIGO DAL 1° GENNAIO 2019

Con l'avvento della fattura elettronica è stato soppresso l'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dello "spesometro" poiché tutti gli scambi commerciali, tra operatori Italiani, sono ora direttamente tracciati dal Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che emettono o ricevono fatture da e verso l'estero sono però ora obbligati ad un altro adempimento: la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, meglio nota come "**esterometro**".

Restano escluse da tale impegno tutte quelle imprese o professionisti che sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, come le aziende che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi o il regime speciale dei produttori agricoli. Sono altresì escluse dall'esterometro tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti esteri per le quali è stata emessa una bolletta doganale o quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche (con codice convenzionale "XXXXXXX").

La trasmissione telematica dell'esterometro deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
- rispetto alla data di registrazione del documento (fatture passive).

Informiamo che al momento della stampa del notiziario è in fase di approvazione una proroga al 30 Aprile per i documenti relativi al 1° trimestre 2019.

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione è prevista una sanzione amministrativa pari ad € 2,00 per ogni fattura, ridotta della metà in caso la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla scadenza.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ESCLUSIONE DALL'AMBITO APPLICATIVO DELLA BOLKESTEIN

Con il comma 686 della Legge di Bilancio, il settore del commercio su aree pubbliche è stato definitivamente escluso dal campo di applicazione della nota Direttiva Europea Bolkestein e di conseguenza hanno perso di efficacia tutti i provvedimenti Legislativi o di indirizzo, che dal 2010 ad oggi sono stati disposti per una sua corretta attuazione.

In particolare, la questione più spinosa per la categoria era legata alla durata delle concessioni e soprattutto ai meccanismi di rinnovo che non potevano più prevedere, ai sensi del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva, dei privilegi o dei sistemi di tutela per le aziende che già erano intestatarie del titolo autorizzatorio.

Con la Legge di Bilancio è stato dunque premiato il continuo lavoro delle rappresentanze di categoria della FIVA-CONFCOM-MERCIO che da tempo avevano iniziato un confronto serrato e proficuo con le forze di Governo per raggiungere questo importante risultato, che certamente rasserenerà i pensieri di molti associati.

Come però spesso avviene, il Legislatore, nel sanare una questione, ne apre delle altre ed, anche in questo caso, la completa esclusione di tutto il settore dall'ambito di applicazione della Bolkestein lascia molti dubbi che quanto prima dovranno essere chiariti o con un'indicazione Ministeriale o meglio ancora con un provvedimento di Legge correttivo.

Se infatti non è più applicabile nessuna disposizione del citato decreto alle attività del commercio su aree pubbliche allora non sono nemmeno più applicabili le norme relative ai requisiti per l'accesso e l'esercizio alle attività commerciali (requisiti morali e requisiti professionali per il settore alimentare) o alla possibilità di nominare un preposto.

Allo stesso modo non trovano più applicazione le disposizioni che consentivano:

- di utilizzare la forma delle società di capitali anche per il commercio ambulante;
- di avviare l'attività itinerante su un Comune scelto direttamente dall'operatore e non obbligatoriamente solo nel luogo di residenza;
- di programmare il settore secondo criteri di vivibilità e sostenibilità aziendale;
- di utilizzare i criteri definiti dall'Intesa Stato-Regioni e recepiti con appositi provvedimenti dalla Regione Veneto, in materia di rilascio e di rinnovo delle concessioni.

È quindi auspicabile che vi sia al più presto un confronto a tutto campo sul tema della riforma del commercio su aree pubbliche, anche perché dovranno essere necessariamente riviste ed adeguate tutte le norme Regionali di recepimento e di attuazione sia del Decreto Legislativo 59/2010 sia dell'Intesa Unificata.

Da ultimo ricordiamo la piena vigenza del comma 1180 della Legge 205/2017 che dispone la proroga delle concessioni a tutto il 31 dicembre 2020. Questo termine rimane quindi in vigore e le concessioni esistenti (salvo quelle già oggetto di procedure di rinnovo) scadranno a quella data.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DECORRENZA DELL'OBBLIGO E CREDITO IMPOSTA

L'art.2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.127, così come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale norma diverrà peraltro già efficace dal prossimo 1° luglio per quelle aziende con un volume d'affari superiore a € 400.000,00.

È di tutta evidenza che, per rispettare tale precetto, le aziende che emettono scontrino o ricevuta fiscale dovranno essere dotate, oltretutto di un accesso alla rete internet, anche di idonei sistemi di memorizzazione elettronica e trasmissione automatizzata dei corrispettivi, quali ad esempio i cd. Registratori di Cassa Telematici.

Per favorire il processo di digitalizzazione, è stato previsto, per gli anni 2019 e 2020, un contributo, sottoforma di credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'importo del credito è stato così determinato:

TIPOLOGIA DI SPESA	CONTRIBUTO	LIMITE MAX
Acquisto nuovo registratore telematico	50%	€ 250,00
Adattamento vecchio registratore	50%	€ 50,00

Il credito di imposta potrà essere usato in compensazione, con F/24, a decorrere dalla prima liquidazione iva successiva al mese in cui è stata registrata e/o pagata la fattura d'acquisto o di adattamento del registratore. In proposito ricordiamo che il pagamento dovrà necessariamente avvenire con modalità tracciabili.

È atteso a giorni il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative e procedurali per usufruire del contributo.

ALBO GESTORI AMBIENTALI

COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha deliberato le "prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità" del responsabile tecnico

La deliberazione, adottata dal Comitato il 23 gennaio 2019 prot. 01, definisce in primo luogo i compiti generali del responsabile tecnico tra cui:

- coordinare le attività degli addetti dell'impresa;
- definire le procedure nel caso di emergenze;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni;
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Sono inoltre stati dettagliati i compiti speciali del responsabile tecnico, in relazione alle specifiche categorie di attività che vengono così suddivise:

- Trasporto dei rifiuti (*categorie 1,4, 5 e 6*)
- Gestione dei centri raccolta (*categoria 1*)
- Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi (*categoria 8*)
- Bonifica dei siti (*categoria 9*)
- Bonifica di beni contenenti amianto (*categoria 10*)

E' infine stato precisato che il responsabile tecnico, che ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa tutti gli incarichi contestualmente svolti (utilizzando l'apposito modello) e dichiarando che l'attività svolta risulta compatibile con gli altri incarichi.

